

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

| | |
|--|-----------------|
| Onorari | € 346,00 |
| Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) | € 51,90 |
| Cassa Avvocati (4%) | € 15,92 |
| <i>Totale imponibile</i> | € 413,82 |
| IVA 22% su Imponibile | € 91,04 |
| Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 | € 43,00 |
| <i>Totale documento</i> | € 547,86 |
| A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) | € 79,58 |
| Netto a pagare | € 468,28 |

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/2024

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE****IL GOP****Dott. Vincenzo Staccone**

Fascicolo 2892/2022

Successivamente, alle ore 13,30 viene riaperto il verbale d'udienza del 19/07/2024 per dare lettura della sentenza resa nel procedimento civile in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 429 cpc.

Si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che pertanto alle ore 13,30, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'udienza, la causa è stata decisa; viene quindi data lettura della sentenza nella loro assenza.

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/202

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott. Vincenzo Staccone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione di violazione CDS.

TRA

PATRIZI Maria Luigina, c.f. PTRMLG56C57D810S, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuela Scaccia, presso di lei elett.te dom.ta in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani n. 32, PEC avv.emanuela.scaccia@pagavvocatifrosinone.it;

Opponente

E

Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza VI Dicembre, Frosinone, rapp.to e difeso dalla dott.ssa Annarita Germani in qualità di funzionario della Polizia Locale delegato

Opposto

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 19/07/2024

CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO COMUNE DI FROSINONE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 24/05/2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.)

La domanda dell'opponente è fondata e pertanto essa merita di essere accolta.

Con ricorso depositato il 23/12/2022, regolarmente notificato a mezzo PEC al Comune di Frosinone in data 10/01/2023 in uno con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la sig.ra Patrizi ha chiesto annullarsi il verbale n. F14669 n. registro 7072/2022, redatto dal comando di Polizia Locale di Frosinone il 26/10/2022, notificato il 09/12/2022, con il quale le è stato contestata la violazione dell'art. 145 commi 6 e 10 del CdS, poiché il giorno 20/07/2022 la ricorrente non si è arrestata e non ha dato la precedenza a chi circolava sulla strada nello sbocco da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, lamentando:

- 1) La violazione dell'art. 201 CdS, per essere stata commessa la violazione il 20/07/2022 ed il verbale notificato solo il 09/12/2022;

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/2024

- 2) La carenza dell'elemento soggettivo della violazione ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981;
- 3) L'obiettiva incertezza dell'accertamento e la nullità del verbale ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981, non avendo la ricorrente commesso la violazione ed incombendo sull'ente impositore la prova della responsabilità, non desumibile dal verbale redatto successivamente alla verifica dell'evento, sulla base di presunzioni e di giudizi valutativi, con erronea insufficiente ed illogica valutazione degli elementi di fatto e genericità della condotta sanzionata. Ed invero fu la vettura condotta dalla sig.ra Patrizi a venire urtata dal motociclo di controparte Honda tg ED55605, che ha invaso l'opposta corsia di marcia, andando a collidere contro la Renault Twingo tg. BA348BT, che si trovava regolarmente sulla propria corsia di marcia.
- 4) L'insussistenza della violazione, per essere stato causato il sinistro dal conducente della vettura di controparte;
- 5) L'infondatezza del verbale di contestazione, spettando all'amministrazione convenuta l'onere probatorio circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.

Si è costituito il Comune di Frosinone con comparsa depositata il 28/03/2023, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, depositando la documentazione relativa all'infrazione contestata ed insistendo per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le seguenti ragioni:

- 1) Il verbale di contestazione della violazione al CdS è stato redatto a seguito della ricostruzione, effettuata in ufficio, della dinamica dell'incidente verificatosi il 20/07/2022, sulla base di riscontri oggettivi consistenti nei rilievi effettuati sul posto e nelle dichiarazioni raccolte dagli agenti, in ragione dei quali gli operatori di Polizia hanno accertato che la sig.ra Patrizi immettendosi in Via Monti Lepini da un'area privata non soggetta a pubblico passaggio, non aveva dato la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada. Ed invero la ricorrente aveva iniziato la manovra per immettersi sulla carreggiata, ma quando è avvenuto lo scontro non l'aveva ancora completata, tant'è che esso si è verificato pressoché al centro della corsia di marcia direzione Frosinone e la collisione tra i mezzi coinvolti è avvenuta nella parte frontale, confermando la vettura non era ancora entrata nella propria corsia di marcia.
- 2) Il termine di legge per la notificazione del verbale è stata pienamente rispettato, poiché esso decorre non dalla data in cui è stata commessa la violazione, ma dalla data in cui viene completata la ricostruzione della dinamica del sinistro, che ha richiesto una serie preliminare di operazioni (rilievi descrittivi, rilievi tecnici, rilievi fotografici,

PUBBLICAZIONE INFORMATICA CERTIFICATA DA CA... 44098989870400044-44-0E-0007000

dichiarazioni delle parti) solo a seguito delle quali è stata redatta la relazione dei fatti ed è stato redatto il verbale, all'uopo citando il principio di diritto ribadito da Cass. n. 3043/2009, in forza del quale "in tema di sanzioni amministrative il principio che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di essa, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui l'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta acquisizione e valutazione (cfr.: Cass. civ., sez. 2[^], sent. 8 aprile 2007, n. 2007; Cass. civ., sez. 2[^], sent. 30 maggio 2006, n. 12830; Cass. civ., sez. 1[^], sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1[^], sent. 19 novembre 2003, n. 17534)".

Orbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che già il giorno 22/07/2022, alle ore 16,45, allorquando si è recato presso gli uffici della Polizia Locale di Frosinone il sig. Frasca Danilo, conducente del motociclo coinvolto, per rendere la propria dichiarazione in merito al sinistro verificatosi lo stesso giorno, gli agenti accertatori erano in possesso di tutti gli elementi che risultano poi essere stati utilizzati per redigere la relazione dell'incidente ed il verbale di contestazione il 26/10/2022.

Ed invero, dalla relazione depositata in atti (che il resistente asserisce essere stata redatta il 26/10/2022, ma la copia depositata in atti non reca alcuna data a conferma), è possibile ritenere processualmente accertato che:

- 1) l'agente intervenuto sul posto, in uno con i colleghi di supporto, ha effettuato i rilievi di rito (nel caso di specie foto dei luoghi e rilievi dei danni visibili) il giorno 22/07/2022 intorno alle ore 09,00 (15 minuti circa dopo la chiamata ricevuta alle ore 08,35);
- 2) la sig.ra Patrizi, alle ore 10,00 del 22/07/2022, si è recata presso il Comando di Polizia Locale per rilasciare la propria versione sull'accaduto;
- 3) il medesimo giorno anche il sig. Frasca ha rilasciato la propria versione dei fatti;
- 4) successivamente al 22/07/2022 non è indicato che siano stati raccolti ulteriori elementi oggettivi sulla dinamica del sinistro, la cui acquisizione si sia resa indispensabile per l'esatta ricostruzione di essa.

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/2024

- 5) gli elementi a mezzo dei quali è stata accertata la responsabilità della sig.ra Patrizi nella violazione del disposto normativo di cui all'art. 145, VI comma, CDS, risultano essere costituiti, quindi, dalle foto dei veicoli coinvolti, dalle foto del luogo del sinistro e dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, tutti acquisiti il 22/07/2022.

Conseguentemente, nei giorni successivi alla data del 22/07/2022, gli agenti incaricati di valutare il quadro probatorio raccolto avrebbero ben potuto procedere alla rielaborazione dei dati, al fine di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro e di irrogare le sanzioni conseguenti alla commissione delle violazioni ritenute accertate.

Ed invece, il verbale, senza che nel frattempo sia stata compiuta altra attività investigativa o valutativa, è stato redatto solo il 26/10/2022 ed affidato all'Ufficio Postale per la notifica il 06/12/2022, in violazione del termine di cui all'art. 201 CdS (al quale non si applica la sospensione dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n.742: cfr Cass. Sez.I, 26 febbraio 2004, n. 3842), e ciò anche applicando il principio di diritto richiamato dalla stessa autorità resistente (Cass. n. 3043/2009).

Sebbene siffatto termine debba computarsi dal momento in cui l'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (nel caso in esame, in verità, non vi è stata trasmissione di alcun rapporto perché esso è stato redatto dalla medesima autorità che ha raccolto i dati, li ha valutati ed ha emesso la sanzione), il Comando di Polizia Locale di Frosinone non risulta aver addotto giustificazioni dell'ulteriore decorso del tempo dal 22/07/2022, giorno in cui sono stati acquisiti tutti i dati utilizzati per la redazione della relazione sul sinistro, al 26/10/2022, giorno in cui essa sarebbe stata redatta, né in termini di necessità per l'acquisizione di ulteriori dati (che non risultano essere stati acquisiti) né in termini di difficoltà dell'elaborazione di essi in ragione della peculiarità della vicenda in esame.

Anzi, proprio in punto di valutazione degli elementi raccolti il 22/07/2022, dalla lettura delle conclusioni cui sono giunti gli agenti, contenute in due soli paragrafi della relazione depositata dal Comune di Frosinone, non emergono aspetti di particolare complessità della fattispecie de quo, tali da richiedere una ponderazione così approfondita, protrattasi per oltre 3 mesi, delle lineari risultanze desumibili dai dati raccolti (rilievi fotografici rappresentanti la posizione statica dei veicoli e n. 2 dichiarazioni dei conducenti), che non appaiono presentare un livello di articolazione così significativo.

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/2024

Il decorso di un termine così prolungato non trova quindi giustificazione in termini oggettivi, per cui deve ritenersi che il ritardo nella redazione del verbale e nella sua notificazione costituisca violazione dell'art. 201 CdS, con conseguenziale illegittimità dell'atto impugnato.

Ogni altra questione da ritenersi assorbita.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 2892/2022, tra Patrizi Maria Luigina e Comune di Frosinone, accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto annulla il verbale n. F14669 n. registro 7072/2022, redatto dal comando di Polizia Locale di Frosinone il 26/10/2022. Condanna il comune di Frosinone alla rifusione delle spese di giudizio in favore della sig.ra Patrizi, che liquida nella somma che appare congrua di € 389,00 di cui € 43,00 per spese, il resto per onorari, oltre accessori di legge.

Si comunichi

Frosinone lì 19/07/2024

Il G.d.P.

SENTENZA N. 3702/2024 - RG n. 2892/2024 - FROSINONE - 19/07/2024 - 14:07:00

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/2024

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE****IL GOP****Dott. Vincenzo Staccone**

Fascicolo 2892/2022

Successivamente, alle ore 13,30 viene riaperto il verbale d'udienza del 19/07/2024 per dare lettura della sentenza resa nel procedimento civile in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 429 cpc.

Si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che pertanto alle ore 13,30, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'udienza, la causa è stata decisa; viene quindi data lettura della sentenza nella loro assenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott. Vincenzo Staccone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione di violazione CDS.

TRA

PATRIZI Maria Luigina, c.f. PTRMLG56C57D810S, rapp.ta e difesa dall'Avv. Emanuela Scaccia, presso di lei elett.te dom.ta in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani n. 32, PEC avv.emanuela.scaccia@pagavvocatifrosinone.it;

Opponente

E

Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza VI Dicembre, Frosinone, rapp.to e difeso dalla dott.ssa Annarita Germani in qualità di funzionario della Polizia Locale delegato

Opposto

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 19/07/2024

CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO COMUNE DI FROSINONE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 24/05/2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.)

La domanda dell'opponente è fondata e pertanto essa merita di essere accolta.

Con ricorso depositato il 23/12/2022, regolarmente notificato a mezzo PEC al Comune di Frosinone in data 10/01/2023 in uno con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la sig.ra Patrizi ha chiesto annullarsi il verbale n. F14669 n. registro 7072/2022, redatto dal comando di Polizia Locale di Frosinone il 26/10/2022, notificato il 09/12/2022, con il quale le è stato contestata la violazione dell'art. 145 commi 6 e 10 del CdS, poiché il giorno 20/07/2022 la ricorrente non si è arrestata e non ha dato la precedenza a chi circolava sulla strada nello sbocco da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, lamentando:

- 1) La violazione dell'art. 201 CdS, per essere stata commessa la violazione il 20/07/2022 ed il verbale notificato solo il 09/12/2022;

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/2024

- 2) La carenza dell'elemento soggettivo della violazione ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981;
- 3) L'obiettiva incertezza dell'accertamento e la nullità del verbale ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981, non avendo la ricorrente commesso la violazione ed incombendo sull'ente impositore la prova della responsabilità, non desumibile dal verbale redatto successivamente alla verifica dell'evento, sulla base di presunzioni e di giudizi valutativi, con erronea insufficiente ed illogica valutazione degli elementi di fatto e genericità della condotta sanzionata. Ed invero fu la vettura condotta dalla sig.ra Patrizi a venire urtata dal motociclo di controparte Honda tg ED55605, che ha invaso l'opposta corsia di marcia, andando a collidere contro la Renault Twingo tg. BA348BT, che si trovava regolarmente sulla propria corsia di marcia.
- 4) L'insussistenza della violazione, per essere stato causato il sinistro dal conducente della vettura di controparte;
- 5) L'infondatezza del verbale di contestazione, spettando all'amministrazione convenuta l'onere probatorio circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.

Si è costituito il Comune di Frosinone con comparsa depositata il 28/03/2023, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, depositando la documentazione relativa all'infrazione contestata ed insistendo per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le seguenti ragioni:

- 1) Il verbale di contestazione della violazione al CdS è stato redatto a seguito della ricostruzione, effettuata in ufficio, della dinamica dell'incidente verificatosi il 20/07/2022, sulla base di riscontri oggettivi consistenti nei rilievi effettuati sul posto e nelle dichiarazioni raccolte dagli agenti, in ragione dei quali gli operatori di Polizia hanno accertato che la sig.ra Patrizi immettendosi in Via Monti Lepini da un'area privata non soggetta a pubblico passaggio, non aveva dato la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada. Ed invero la ricorrente aveva iniziato la manovra per immettersi sulla carreggiata, ma quando è avvenuto lo scontro non l'aveva ancora completata, tant'è che esso si è verificato pressoché al centro della corsia di marcia direzione Frosinone e la collisione tra i mezzi coinvolti è avvenuta nella parte frontale, confermando la vettura non era ancora entrata nella propria corsia di marcia.
- 2) Il termine di legge per la notificazione del verbale è stata pienamente rispettato, poiché esso decorre non dalla data in cui è stata commessa la violazione, ma dalla data in cui viene completata la ricostruzione della dinamica del sinistro, che ha richiesto una serie preliminare di operazioni (rilievi descrittivi, rilievi tecnici, rilievi fotografici,

PUBBLICAZIONE INFORMATICA CERTIFICATA DA CA... 440969627040044-44-DE-0007000

dichiarazioni delle parti) solo a seguito delle quali è stata redatta la relazione dei fatti ed è stato redatto il verbale, all'uopo citando il principio di diritto ribadito da Cass. n. 3043/2009, in forza del quale "in tema di sanzioni amministrative il principio che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di essa, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui l'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta acquisizione e valutazione (cfr.: Cass. civ., sez. 2[^], sent. 8 aprile 2007, n. 2007; Cass. civ., sez. 2[^], sent. 30 maggio 2006, n. 12830; Cass. civ., sez. 1[^], sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1[^], sent. 19 novembre 2003, n. 17534)".

Orbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che già il giorno 22/07/2022, alle ore 16,45, allorquando si è recato presso gli uffici della Polizia Locale di Frosinone il sig. Frasca Danilo, conducente del motociclo coinvolto, per rendere la propria dichiarazione in merito al sinistro verificatosi lo stesso giorno, gli agenti accertatori erano in possesso di tutti gli elementi che risultano poi essere stati utilizzati per redigere la relazione dell'incidente ed il verbale di contestazione il 26/10/2022.

Ed invero, dalla relazione depositata in atti (che il resistente asserisce essere stata redatta il 26/10/2022, ma la copia depositata in atti non reca alcuna data a conferma), è possibile ritenere processualmente accertato che:

- 1) l'agente intervenuto sul posto, in uno con i colleghi di supporto, ha effettuato i rilievi di rito (nel caso di specie foto dei luoghi e rilievi dei danni visibili) il giorno 22/07/2022 intorno alle ore 09,00 (15 minuti circa dopo la chiamata ricevuta alle ore 08,35);
- 2) la sig.ra Patrizi, alle ore 10,00 del 22/07/2022, si è recata presso il Comando di Polizia Locale per rilasciare la propria versione sull'accaduto;
- 3) il medesimo giorno anche il sig. Frasca ha rilasciato la propria versione dei fatti;
- 4) successivamente al 22/07/2022 non è indicato che siano stati raccolti ulteriori elementi oggettivi sulla dinamica del sinistro, la cui acquisizione si sia resa indispensabile per l'esatta ricostruzione di essa.

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/2024

- 5) gli elementi a mezzo dei quali è stata accertata la responsabilità della sig.ra Patrizi nella violazione del disposto normativo di cui all'art. 145, VI comma, CDS, risultano essere costituiti, quindi, dalle foto dei veicoli coinvolti, dalle foto del luogo del sinistro e dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, tutti acquisiti il 22/07/2022.

Conseguentemente, nei giorni successivi alla data del 22/07/2022, gli agenti incaricati di valutare il quadro probatorio raccolto avrebbero ben potuto procedere alla rielaborazione dei dati, al fine di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro e di irrogare le sanzioni conseguenti alla commissione delle violazioni ritenute accertate.

Ed invece, il verbale, senza che nel frattempo sia stata compiuta altra attività investigativa o valutativa, è stato redatto solo il 26/10/2022 ed affidato all'Ufficio Postale per la notifica il 06/12/2022, in violazione del termine di cui all'art. 201 CdS (al quale non si applica la sospensione dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n.742: cfr Cass. Sez.I, 26 febbraio 2004, n. 3842), e ciò anche applicando il principio di diritto richiamato dalla stessa autorità resistente (Cass. n. 3043/2009).

Sebbene siffatto termine debba computarsi dal momento in cui l'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (nel caso in esame, in verità, non vi è stata trasmissione di alcun rapporto perché esso è stato redatto dalla medesima autorità che ha raccolto i dati, li ha valutati ed ha emesso la sanzione), il Comando di Polizia Locale di Frosinone non risulta aver addotto giustificazioni dell'ulteriore decorso del tempo dal 22/07/2022, giorno in cui sono stati acquisiti tutti i dati utilizzati per la redazione della relazione sul sinistro, al 26/10/2022, giorno in cui essa sarebbe stata redatta, né in termini di necessità per l'acquisizione di ulteriori dati (che non risultano essere stati acquisiti) né in termini di difficoltà dell'elaborazione di essi in ragione della peculiarità della vicenda in esame.

Anzi, proprio in punto di valutazione degli elementi raccolti il 22/07/2022, dalla lettura delle conclusioni cui sono giunti gli agenti, contenute in due soli paragrafi della relazione depositata dal Comune di Frosinone, non emergono aspetti di particolare complessità della fattispecie de quo, tali da richiedere una ponderazione così approfondita, protrattasi per oltre 3 mesi, delle lineari risultanze desumibili dai dati raccolti (rilievi fotografici rappresentanti la posizione statica dei veicoli e n. 2 dichiarazioni dei conducenti), che non appaiono presentare un livello di articolazione così significativo.

Sentenza n. cronol. 3702/2024 del 19/07/2024

Il decorso di un termine così prolungato non trova quindi giustificazione in termini oggettivi, per cui deve ritenersi che il ritardo nella redazione del verbale e nella sua notificazione costituisca violazione dell'art. 201 CdS, con conseguenziale illegittimità dell'atto impugnato.

Ogni altra questione da ritenersi assorbita.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone definitivamente pronunziandosi nel procedimento n. 2892/2022, tra Patrizi Maria Luigina e Comune di Frosinone, accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto annulla il verbale n. F14669 n. registro 7072/2022, redatto dal comando di Polizia Locale di Frosinone il 26/10/2022. Condanna il comune di Frosinone alla rifusione delle spese di giudizio in favore della sig.ra Patrizi, che liquida nella somma che appare congrua di € 389,00 di cui € 43,00 per spese, il resto per onorari, oltre accessori di legge.

Si comunichi

Frosinone lì 19/07/2024

Il G.d.P.

Stampa certificata con sistema di autenticazione a base di firma elettronica qualificata. Documento firmato digitalmente il 22/07/2024 alle ore 08:10. Autenticazione con codice QR e firma elettronica qualificata. Documento firmato digitalmente il 22/07/2024 alle ore 08:10. Autenticazione con codice QR e firma elettronica qualificata.

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

| | |
|--|-----------------|
| Onorari | € 346,00 |
| Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) | € 51,90 |
| Cassa Avvocati (4%) | € 15,92 |
| <i>Totale imponibile</i> | € 413,82 |
| IVA 22% su Imponibile | € 91,04 |
| Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 | € 43,00 |
| <i>Totale documento</i> | € 547,86 |
| A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) | € 79,58 |
| Netto a pagare | € 468,28 |